



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 15.12.1997
COM(97) 710 def.

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 1998, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Norvegia

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La Comunità e la Norvegia hanno avuto consultazioni, a Bergen dal 12 al 14 novembre 1997, e a Bruxelles, dal 26 al 28 novembre 1997, che si sono concluse in un accordo sui regimi reciproci in materia di pesca per il 1998.

Inoltre, gli Stati costieri interessati, ossia la Comunità, le Faer Øer, l'Islanda, la Norvegia e la Federazione russa, hanno avuto consultazioni ad Oslo il 28 ottobre 1997, in esito alle quali è stato definito, tra l'altro, un regime di accesso reciproco per il 1998 che autorizza la Norvegia a pescare 9 000 tonnellate del suo contingente nelle acque comunitarie.

Scopo della presente proposta di regolamento del Consiglio è di autorizzare le navi norvegesi a pescare i contingenti loro assegnati nelle acque comunitarie fino al 31 dicembre 1998, conformemente all'accordo sopra indicato.

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 1998, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Norvegia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura¹, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Norvegia si sono consultate, secondo la procedura fissata dagli articoli 2 e 7 dell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia², in merito ai reciproci diritti di pesca per il 1998 nonché alla gestione delle risorse biologiche comuni;

considerando che durante tali consultazioni le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1998 determinati contingenti di pesca per le navi dell'altra parte;

considerando che, a norma dell'accordo del 19 dicembre 1966 tra la Danimarca, la Norvegia e la Svezia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat, ciascuna parte accorda alle navi delle altre parti l'accesso alla propria zona di pesca nello Skagerrak e in parte del Kattegat fino ad una distanza di quattro miglia nautiche dalle linee base;

considerando che la Comunità, le Faerøer, l'Islanda, la Norvegia e la Federazione russa hanno avuto consultazioni, tra l'altro, sulla gestione e la ripartizione dell'aringa norvegese ad ovodeposizione primaverile (l'aringa atlantico-scandinava) nel 1998;

considerando che a seguito di tali consultazioni è stato definito anche un regime di reciproco accesso in base al quale la Norvegia può pescare 9 000 tonnellate del suo contingente nelle acque comunitarie a nord di 62° di latitudine nord;

considerando che spetta al Consiglio fissare le condizioni specifiche nelle quali devono essere effettuate tali attività;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca³;

¹ GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'Atto di adesione del 1994.

² GU L 226 del 29. 8.1990, pag. 48.

³ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi da pesca⁴, tutti i pescherecci dotati di serbatoi d'acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento certificato da un servizio competente in cui deve essere indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad ogni intervallo di 10 centimetri;

considerando che, per ragioni d'interesse comune, il presente regolamento va applicato a decorrere dal 1° gennaio 1998,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le attività di pesca delle navi battenti bandiera norvegese nella zona di pesca delle 200 miglia degli Stati membri al largo delle coste del Mare del Nord, dello Skagerrak, del Kattegat, del Mar Baltico e dell'Oceano Atlantico a nord di 43° 00' di latitudine nord sono autorizzate fino al 31 dicembre 1998 per le specie di cui agli allegati I e IA, entro i limiti geografici e quantitativi fissati in detti allegati e secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. Le attività di pesca autorizzate a norma del paragrafo 1 sono limitate alle parti della zona di pesca delle 200 miglia situate oltre 12 miglia nautiche al largo delle linee base a partire dalle quali sono delimitate le zone di pesca degli Stati membri; tuttavia, la pesca nello Skagerrak è autorizzata al largo di quattro miglia nautiche dalle linee base danesi.
3. La pesca nelle parti della divisione CIEM III a, limitate a occidente dalla linea che unisce il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e a sud della linea che unisce il faro di Skagen al faro di Tistlarna e quindi alla più vicina costa svedese, non è soggetta a limitazioni quantitative, salvo che per lo sgombero e il merluzzo carbonaro.
4. Nonostante il paragrafo 1, le catture accessorie inevitabili di specie per le quali in una determinata zona non sono fissati contingenti sono autorizzate entro i limiti stabiliti dalle misure di conservazione vigenti nella zona in questione.
5. Le catture accessorie in una determinata zona di una specie per la quale è fissato un contingente per detta zona sono imputate al contingente in questione.

Articolo 2

1. Le navi che pescano nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 1 devono rispettare le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone di cui all'articolo 1.
2. Le navi di cui al paragrafo 1 devono tenere un giornale di bordo nel quale vengono registrati i dati di cui all'allegato II.

⁴ GU L 132 del 21. 5.1987, pag. 9.

3. Le navi di cui al paragrafo 1, eccettuate quelle che svolgono attività di pesca nella divisione CIEM III a, trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato III. Queste informazioni devono essere trasmesse in conformità delle norme enunciate in tale allegato.
4. Le navi di cui al paragrafo 1 dotate di serbatoi d'acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento certificato da un servizio competente, nel quale deve essere indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad intervalli regolari di 10 centimetri.
5. Le lettere e le cifre d'immatricolazione delle navi di cui al paragrafo 1 devono essere chiaramente indicate su ambo i lati della prua.

Articolo 3

1. La pesca in tutte le divisioni CIEM con navi di più di 200 tsl nel quadro dei contingenti fissati all'articolo 1 è subordinata al possesso di una licenza e di un permesso speciale di pesca rilasciati dalla Commissione per conto della Comunità e all'osservanza delle condizioni precisate nella licenza e nel permesso speciale suddetti.

In deroga al disposto del primo comma, la Commissione rilascia per conto della Comunità dieci licenze e permessi speciali di pesca validi in un determinato giorno per le navi che pescano l'aringa nella divisione CIEM IIa (a nord di 62° di latitudine nord).

La Norvegia notifica alla Commissione il nome e le caratteristiche delle navi per le quali si possono rilasciare licenze e permessi speciali di pesca.

2. La Commissione rilascia le licenze e i permessi speciali di pesca di cui al paragrafo 1 a tutte le navi per cui una licenza e un permesso speciale di pesca sono richiesti dalle autorità norvegesi.

Eventuali richieste di modifica dell'elenco delle navi munite di licenza possono essere presentate in qualsiasi momento; esse saranno esaminate tempestivamente.

3. All'atto del deposito di ciascuna domanda di licenza o di permesso speciale di pesca presso la Commissione, devono essere forniti i seguenti dati:

- (a) nome della nave,
- (b) numero d'immatricolazione,
- (c) lettere e cifre esterne d'identificazione,
- (d) porto d'immatricolazione,
- (e) nome ed indirizzo del proprietario o del noleggiatore,
- (f) stazza lorda e lunghezza fuori tutto,
- (g) potenza del motore,
- (h) indicativo di chiamata e frequenza radio,
- (i) metodo di pesca previsto,
- (j) zona di pesca prevista,
- (k) specie di pesci che si intendono catturare,
- (l) periodo per il quale la licenza viene richiesta.

4. Ogni licenza e permesso speciale di pesca sono validi per una sola nave. Qualora più unità partecipino alla stessa operazione di pesca, ciascuna di esse deve essere munita di licenza e di permesso speciale di pesca.
5. Le licenze e i permessi speciali di pesca possono essere annullati ai fini del rilascio di nuove licenze e nuovi permessi. L'annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca da parte della Commissione, che hanno effetto il giorno in cui sono rilasciati.
6. Le licenze e i permessi speciali di pesca sono ritirati, in tutto o in parte, prima della scadenza in caso di esaurimento dei contingenti di cui all'articolo 1.
7. Le licenze e i permessi speciali di pesca sono ritirati nel caso di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente regolamento.
8. Per un periodo massimo di dodici mesi non si rilascia alcuna licenza né alcun permesso speciale di pesca alle navi per le quali non siano stati rispettati gli obblighi previsti dal presente regolamento.
9. La Commissione comunica alla Norvegia, per conto delle Comunità, il nome e le caratteristiche delle navi norvegesi che non sono autorizzate a pescare nella zona di pesca della Comunità durante il (i) mese(i) successivo(i), a motivo di un'infrazione alla normativa comunitaria.

Articolo 4

La pesca alla molva, alla molva azzurra e al brosmio, nei limiti dei contingenti di cui all'articolo 1, è consentita unicamente con il palangaro nella divisione CIEM V b e nelle sottozone VI e VII.

Articolo 5

È proibito l'impiego della rete da traino e del cianciole per la cattura di specie pelagiche nello Skagerrak dalla mezzanotte di sabato alla mezzanotte di domenica.

Articolo 6

Le navi autorizzate a pescare il 31 dicembre possono continuare la loro attività di pesca all'inizio dell'anno successivo in base alla suddetta autorizzazione fino al momento in cui la Commissione avrà approvato, per conto della Comunità, i nuovi elenchi delle navi per l'anno considerato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il .. dicembre 1997

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO I
Contingenti di cattura della Norvegia per il 1998
(in tonnellate, peso vivo)

Specie	Zona in cui è autorizzata la pesca	Quantità
Sgombro	CIEM VIa ⁽²⁾ , VIId, e, f, h, IIa	12 020 ⁽⁶⁾
Aringa	CIEM VIa ⁽²⁾	3 000
Spratto	CIEM IV	19 000
Merluzzo bianco	CIEM IV	14 800
Eglefino	CIEM IV	15 000
Merluzzo nero	CIEM IV, Skagerrak ⁽³⁾	45 000
Merlano	CIEM IV	6 000
Passera	CIEM IV	3 090
Sgombro	CIEM IV, IIIa	40 400 ⁽⁷⁾
Cicerello, merluzzo norvegese, melù	CIEM IV	50 000 ⁽⁸⁾
Melù	CIEM II, IVa, VIa ⁽²⁾ , Vlb, VII ⁽⁴⁾	245 000 ⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾
Molva azzurra	CIEM IV, Vb, VI, VII, IIa	1 000 ⁽¹¹⁾⁽¹²⁾
Molva, brosmio	CIEM IV, Vb, VI, VII, IIa	16 000 ⁽¹¹⁾⁽¹²⁾
Spinarolo	CIEM IV, VI, VII	600 ⁽¹³⁾
Squalo elefante ⁽¹⁾	CIEM IV, VI, VII	100
Smeriglio	CIEM IV, VI, VII	200
Gamberi	CIEM IV	100
Altre specie	CIEM IV, IIa	5 000 ⁽¹⁴⁾
Aringa	CIEM IVa, b	50 000
Suro	CIEM IV	5 000
Contingente misto	CIEM Vb, VI, VII	1 400 ⁽¹⁵⁾
Ippoglosso nero	CIEM IIa, VI ⁽⁵⁾	1 500

⁽¹⁾ Fegato di squalo elefante.

⁽²⁾ A nord di 56°30'N.

⁽³⁾ Limitata ad occidente dalla linea che unisce il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e a sud dalla linea che unisce il faro di Skagen al faro di Tistlarna e quindi alla più vicina costa svedese.

⁽⁴⁾ Ad ovest di 12°00'O.

⁽⁵⁾ Catturati solamente con il palangaro nella sottozona CIEM VI.

⁽⁶⁾ Di cui 12 020 tonnellate possono essere catturate tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 1998 in acque comunitarie in CIEM IVa.

⁽⁷⁾ Può essere pescato solo in CIEM IVa, eccetto ... tonnellate che possono essere pescate in CIEM IIIa.

⁽⁸⁾ Di cui il solo cicerello per non più di ... tonnellate, o il merluzzo norvegese e il melù insieme per non più di ... tonnellate. Al massimo ... tonnellate del contingente di merluzzo norvegese potranno essere pescate in CIEM VI a nord di 56°30'N. Tuttavia, questa quantità viene in deduzione del contingente di cicerello, merluzzo norvegese e melù nella sottozona CIEM IV.

⁽⁹⁾ Del quale, non più di ... tonnellate possono essere pescate in CIEM IVa.

⁽¹⁰⁾ Di cui possono essere pescate fino a ... tonnellate di argentina.

⁽¹¹⁾ Di cui catture occasionali di altra specie di 25 % per nave, ad ogni momento, sono autorizzate nelle sottozone CIEM VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere oltrepassata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca su un luogo specifico di pesca. La totalità di queste catture occasionali di altre specie accessorie non può superare ... tonnellate nelle sottozone CIEM VI e VII.

⁽¹²⁾ Di cui ... tonnellate al massimo di molva, ... tonnellate al massimo di brosmio o ... tonnellate al massimo di molva azzurra, catturate con palangari in CIEM Vb e nelle sottozone VI e VII.

⁽¹³⁾ Incluse catture con palangari di *Deania calceus*, *Etmopterus princeps*, *Lepidorhynchus equamosus*, *Etmopterus pusillus*, *Centrocygnus coelacanthus*.

⁽¹⁴⁾ Inclusa pesca non specificamente determinata; eccezioni possono essere introdotte dopo appropriate consultazioni; le catture di sogliole saranno esclusivamente catture accessorie.

⁽¹⁵⁾ Catture effettuate solamente con il palangaro, incluso il pesce sorcio, la mora-mora e la mustella.

ALLEGATO IA

**Aringa norvegese ad ovodeposizione primaverile (aringa atlantico-scandinava)
Contingente di cattura norvegese per il 1998**

(in tonnellate peso vivo)

Specie	Zona in cui è autorizzata la pesca	Quantitativo
Aringa	CIEM IIa	9 000

ALLEGATO II

Quando si effettua la pesca entro le zone delle 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri disciplinate da norme comunitarie in materia di pesca, si devono registrare nel giornale di bordo i seguenti dati subito dopo ciascuna delle seguenti operazioni:

1. Dopo ogni operazione di pesca:
 - 1.1. i quantitativi catturati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo;
 - 1.2. la data e l'ora dell'operazione di pesca;
 - 1.3. la posizione geografica in cui sono state effettuate le catture;
 - 1.4. il metodo di pesca utilizzato.
2. Dopo ogni trasbordo da una nave ad un'altra:
 - 2.1. l'indicazione «ricevuto da» o «trasbordato su»;
 - 2.2. i quantitativi trasbordati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo;
 - 2.3. il nome, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave dalla quale o verso la quale è stato effettuato il trasbordo.
3. Dopo ogni sbarco in un porto della Comunità:
 - 3.1. il nome del porto;
 - 3.2. i quantitativi sbarcati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo.
4. Dopo ogni trasmissione di informazioni alla Commissione delle Comunità europee:
 - 4.1. la data e l'ora della comunicazione;
 - 4.2. il tipo di messaggio: IN, OUT, ICES (CIEM), WKL o 2 WKL;
 - 4.3. nel caso di una comunicazione radio: il nome della radiostazione.

ALLEGATO III

1. Le informazioni da trasmettere alla Commissione delle Comunità europee e lo scadenziario per la loro trasmissione sono i seguenti:

- 1.1. Ad ogni entrata della nave nella zona delle 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri della Comunità, soggette a norme comunitarie in materia di pesca:

- a) gli elementi indicati al punto 1.5;
- b) i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
- c) la data e la divisione CIEM all'interno della quale il comandante prevede di iniziare la pesca.

Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave entri più di una volta in una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione alla prima entrata.

- 1.2. Ad ogni uscita della nave da una zona di cui al punto 1.1:

- a) gli elementi indicati al punto 1.5;
- b) i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
- c) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
- d) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;
- e) i quantitativi di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo, trasbordati su altre navi da quando la nave è entrata nella zona e l'identificazione della nave sulla quale ha avuto luogo il trasbordo;
- f) i quantitativi, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, sbarcati in un porto della Comunità da quando la nave è entrata nella zona.

Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave esca più di una volta da una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione all'ultima uscita.

- 1.3. Ogni tre giorni a partire dal terzo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca dell'aringa e dello sgombero, e ogni settimana, a partire dal settimo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca di tutte le altre specie:

- a) gli elementi indicati al punto 1.5;
- b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
- c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.

- 1.4. Ogni qualvolta la nave passa da una divisione CIEM ad un'altra:

- a) gli elementi indicati al punto 1.5;
- b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
- c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.

- 1.5. a) Il nome, l'indicativo di chiamata, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave ed il nome del comandante;
- b) il numero della licenza se la nave pesca con licenza;
- c) il numero di serie della trasmissione per la bordata di cui trattasi;
- d) l'identificazione del tipo di messaggio;
- e) la data, l'ora e la posizione geografica della nave.

- 2.1. Le informazioni di cui al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex: 24189 FISEU-B), tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4.
- 2.2. Se, per motivi di forza maggiore, le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

3. Nome della stazione radio Segnale di chiamata

Skage	OXF
Blåvand	OFB
Rønne	OYE
Norddeich	DAF DAK
	DAH DAL
	DAI DAM
	DAJ DAN
Scheveningen	PCH
Oostende	OST
North Foreland	GNF
Humber	GKZ
Cullercoats	GCC
Wick	GKR
Portpatrick	GPK
Anglesey	GLV
Ilfracombe	GIL
Niton	GNI
Stonehaven	GND
Portishead	GKA
	GKB
	GKC
Land's End	GLD
Valentia	EJK
Malin Head	EJM
Boulogne	FFB
Brest	FFU
Saint-Nazaire	FFO
Bordeaux-Arcachon	FFC
Torshavn	OXJ
Bergen	LGN
Farsund	LGZ
Florø	LGL
Rogaland	LGQ
Tjøme	LGT
Ålesund	LGA

4. Forma delle comunicazioni

Le informazioni indicate al punto 1 devono comprendere i seguenti elementi e devono essere fornite nel seguente ordine:

- il nome della nave,
- l'indicativo di chiamata,
- le lettere e le cifre di identificazione esterna,
- il numero di serie di trasmissione per la bordata di cui trattasi,
- l'indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice:
 - messaggio all'entrata in una zona di cui al punto 1.1: IN,
 - messaggio all'uscita da una zona di cui al punto 1.1: OUT,
 - messaggio di movimento da una divisione CIEM ad un'altra: ICES,
 - messaggio settimanale: WKL,
 - messaggio ogni tre giorni: 2 WKL,
- la data, l'ora e la posizione geografica,
- la divisione/sottozona CIEM in cui si prevede di cominciare la pesca,
- la data in cui si prevede di cominciare la pesca,
- i quantitativi di pesce che si trovano nella stiva, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5,
- i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5,
- la divisione/sottozona CIEM in cui sono state effettuate le catture,
- i quantitativi trasbordati su e/o da altre navi dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie,
- il nome e l'indicativo di chiamata della nave su e/o da cui è stato effettuato il trasbordo,
- i quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la comunicazione precedente, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie,
- il nome del comandante.

5. Codice per la comunicazione di specie che si trovano a bordo, di cui al punto 4:

- PRA - gamberello boreale (*Pandalus borealis*),
- HKE - nasello (*Merluccius merluccius*),
- GHL - ippoglosso nero (*Reinhardtius hippoglossoides*),
- COD - merluzzo bianco (*Gadus morhua*),
- HAD - eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*),
- HAL - ippoglosso (*Hippoglossus hippoglossus*),
- MAC - sgombro (*Scomber scombrus*),
- HOM - sugarello (*Trachurus trachurus*),
- RNG - granatiere (*Coryphaenoides rupestris*),
- POK - merluzzo carbonaro (*Pollachius virens*),
- WHG - merlano (*Merlangius merlangus*),
- HER - aringa (*Clupea harengus*),
- SAN - cicerello (*Ammodytes spp.*),
- SPR - spratto (*Sprattus sprattus*),
- PLE - passera di mare (*Pleuronectes platessa*),
- NOP - gado norvegese (*Trisopterus esmarkii*),
- LIN - molva (*Molva molva*),
- PEZ - gamberetti (*Penaeidae*),

ANE - acciuga (*Engraulis encrasicolus*),
RED - scorfano di Norvegia (*Sebastes spp.*),
PLA - passera canadese (*Hypoglossoides platessoides*),
SQX - calamaro (*Illex spp.*),
YEL - limanda (*Limanda ferruginea*),
WHB - melù (*Micromesistius poutassou*),
TUN - tonno (*Thunnidae*),
BLI - molva azzurra (*Molva dypterygia*),
USK - brosmio (*Brosme brosme*),
DGS - spinarolo (*Squalus acanthias*),
BSK - squalo elefante (*Cetorhinus maximus*),
POR - smeriglio (*Lamna nasus*),
SQC - calamaro (*Loligo spp.*),
POA - castagnola (*Brama brama*),
PIL - sardina (*Sardina pilchardus*),
CSH - gamberetto grigio (*Crangon crangon*),
LEZ - rombo giallo (*Lepidorhombus spp.*),
MNZ - rana pescatrice (*Lophius spp.*),
NEP - scampo (*Nephrops norvegicus*),
POL - merluzzo giallo (*Pollachius pollachius*),
ARG - argentina (*Argentina sphyraena*),
OTH - altri.

ISSN 0254-1505

COM(97) 710 def.

DOCUMENTI

IT

03 11

N. di catalogo : CB-CO-97-730-IT-C

ISBN 92-78-29670-8

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo